

REGOLAMENTO D'USO

DEL

MARCHIO COLLETTIVO

“CONSORZIO TUTELA

NEBBIOLI

ALTO PIEMONTE”



ART.1 - FINALITA' E TITOLARITA' DEL MARCHIO

Il Consorzio Tutela Nebbioli Alto Piemonte ~~il consorzio~~ riconosciuto ai sensi dell'art.17, del d.lgs. 61/2010 ha lo scopo di:

- a) avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consuntivi relativi alle dop tutelate;
- b) espletare attività di assistenza tecnica, di proposta, di studio, di valutazione economico-congiunturale delle dop, nonché ogni altra attività finalizzata alla valorizzazione del prodotto sotto il profilo tecnico dell'immagine;
- c) collaborare, secondo le direttive impartite dal ministero, alla tutela e alla salvaguardia delle dop da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; collaborare altresì con le regioni e province autonome per lo svolgimento delle attività di competenza delle stesse;
- d) svolgere, nei confronti dei suoi associati, le funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore in Italia e all'estero e di cura generale degli interessi delle relative denominazioni, nonché azioni di vigilanza da espletare prevalentemente nella fase del commercio, in collaborazione con l'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e in raccordo con le regioni e province autonome.

Inoltre in funzione del riconoscimento ai sensi dell'art.17, comma 4, del d.lgs. 61/2010, Il Consorzio oltre a svolgere le attività di cui alle precedenti lettere a), b), c), svolge le attività di cui alla precedente lettera d) nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo anche se non soci del Consorzio.

il Consorzio inoltre svolge tutte le attività e i compiti attribuiti al consorzio, in quanto organizzazione inter-professionale, dalla

legislazione comunitaria e nazionale, ed in particolare:

- organizzare e coordinare le attività di tutte le categorie interessate alla produzione e alla valorizzazione dei prodotti recanti le denominazioni protette;
- definire, previa consultazione dei rappresentanti di categoria della/e denominazione/i, l'attuazione delle politiche di governo dell'offerta, al fine di salvaguardare e tutelare la qualità del prodotto, e contribuire a un miglior coordinamento dell'immissione sul mercato della/e denominazione/i tutelata/e, nonché definire piani di miglioramento della qualità del prodotto;
- coordinare l'adeguamento dei disciplinari di produzione alle nuove o più moderne esigenze riguardanti la tecnologia, l'immagine, la presentazione ed il consumo, e presentare le relative istanze ufficiali agli organi preposti, ivi compresa la richiesta dell'utilizzo del lotto in etichetta in luogo del contrassegno di cui all'art.19 del d.lgs. 61/10 e successive modifiche;
- compiere tutte le attività correlate alla disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale riguardante i prodotti a denominazione di propria competenza, nonché l'esercizio delle funzioni previste dal d.lgs. 61/10 e dai relativi decreti di applicazione e successive modifiche e/o integrazioni, oltre che dalla normativa comunitaria, ivi inclusi i compiti operativi, propositivi, consultivi, di vigilanza e di collaborazione con le autorità centrale e periferica di controllo, e con la regione Piemonte, nonché con tutti gli altri soggetti/enti pubblici e privati competenti in materia di vigneti, uve, vini e prodotti recanti le denominazioni tutelate;
- organizzare e gestire, secondo procedure e possibilità consentite dal d.lgs.61/10 e decreti applicativi, attività tecniche dirette alla vigilanza dei prodotti recanti le denominazioni tutelate.
- impiegare agenti vigilatori propri o in convenzione con altri consorzi, anche di altri settori, per le attività di vigilanza,

prevalentemente nella fase del commercio; costituirsi parte civile nei procedimenti penali, aventi per oggetto reati di sofisticazione o frode, in spregio alle norme che regolano la produzione, la propaganda, la commercializzazione e il condizionamento dei vini tutelati dal consorzio, nonché reati a questi connessi e/o collegati. collaborare con altri consorzi di tutela, con enti pubblici e privati al fine di promuovere e realizzare iniziative atte alla tutela, alla valorizzazione, alla promozione e al sostegno della produzione, in particolare dei vini tutelati ed, in generale, della vitivinicoltura piemontese, nonché dei prodotti elaborati dalle aziende associate. stipulare accordi e convenzioni e/o aderire, quando ciò risulti opportuno ai fini di cui sopra, ad enti privati e/o organismi di settore e di filiera, non in contrasto con le finalità del consorzio, fornendo allo scopo la propria collaborazione, eventualmente delegando funzioni od obiettivi specifici ad altre associazioni ed organismi di settore anche attraverso la messa a disposizione di personale, strutture e servizi per il raggiungimento di finalità comuni. istituire uffici per il rapporto con i terzi, relativamente alle attività svolte in nome e per conto delle aziende associate; nel perseguimento degli scopi sociali il consorzio potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, comprese quella di carattere editoriale, finalizzata alla piu' efficace divulgazione delle informazioni di interesse dei soci nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare o immobiliare utili o attinenti alla realizzazione degli scopi sociali. il consorzio può adottare per le sue iniziative un proprio marchio consortile ed eventualmente chiederne l'inserimenti nel disciplinare di produzione come logo della denominazione, se incaricato ai sensi dell'art.17, comma 4, del d.lgs. 61/10 e successive modifiche. il consorzio, qualora autorizzato ai sensi dell'art.17, comma 4, del d.lgs. 61/10 per la/le denominazione/i tutelata/e, esercita le funzioni e le attività

di cui allo stesso comma 4 nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema dei controlli della denominazione, anche se non aderenti al consorzio.

I costi derivanti dalle attività di cui al comma 4 dell'art.17 del d.lgs.61/2010 sono a carico di tutti i soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri inseriti nel sistema di controllo, anche se non soci del consorzio, e sono ripartiti sulla base delle quantità di prodotto a denominazione (uva, vino denunciato, vino imbottigliato) sottoposto al sistema di controllo nella campagna vendemmiale immediatamente precedente l'anno nel quale vengono attribuiti i costi. i contributi di cui sopra devono essere riportati in bilancio in conti separati.

A tal fine ed al fine di evidenziare e valorizzare le attività sociali e tutelare la propria identità , a seguito della delibera n. _01/2022_ del _23/02/2022_ il CDA ha deliberato di provvedere alla registrazione del marchio collettivo **“CONSORZIO TUTELA NEBBIOLI ALTO PIEMONTE”** d'ora in poi denominato Marchio, in conformità alla vigente normativa nazionale, comunitaria ed internazionale.

Il Marchio deve intendersi anche come marchio di qualità, di garanzia e di controllo.

ART.2 – DENOMINAZIONE E LOGO

Il Marchio è figurativo e consiste nel logo tipo, rappresentato da: sfondo rettangolare di colore rosso contenente, al suo interno, su tre livelli, rispettivamente, una collina stilizzata (in alto) con profili e vigneti di colore bianco, la scritta "consorzio tutela nebbioli" (al centro, in minuscolo e colore bianco) sottolineata da una linea orizzontale di colore bianco, e la scritta "alto piemonte" (in basso, in maiuscolo, colore bianco e dimensioni maggiori)

Il Marchio dovrà essere apposto nel rispetto delle specifiche indicate nel precedente comma.

In deroga a quanto stabilito nel paragrafo precedente è altresì concesso in via eccezionale la rappresentazione del marchio tramite stampa in

scala di grigi ove non sia possibile la stampa a colori , oppure in rosso su sfondo bianco , mantenendo inalterate le specifiche grafiche.

ART. 3 – PRODOTTI RIENTRANTI E CLASSI D'INTERESSE

Elenco dei prodotti per i quali si richiede la registrazione del marchio collettivo "consorzio tutela nebbioli alto piemonte":

- Classe 33 – Bevande Alcoliche (Escluse le birre)
(vini a denominazione di origine controllata tutelati dal Consorzio di Tutela Nebbioli Alto Piemonte)
- Classe 43 – Servizi di Ristorazione
(per la tipologia di prodotto alimentare vino a DO tutelati dal Consorzio di Tutela Nebbioli Alto Piemonte ed eventuali prodotti trasformati contenenti vino a DO tutelata dal Consorzio di Tutela Nebbioli Alto Piemonte)
- Classe 39 – Trasporto; imballaggio e deposito di merci; organizzazione di viaggi.
- Classe 16 – Carta, cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi
(per entrambe le classi 39-16 riguardano l'apposizione del logo durante un eventuale trasporto o imballaggio quindi su cartoni, scatole e/o mezzi di trasporto.)

ART. 4– ZONA DI PRODUZIONE

La zona di produzione dei prodotti coinvolti nel presente Regolamento è esclusivamente il territorio considerato "Alto Piemonte" e più specificamente le quattro Province di Novara, Vercelli, Biella e Verbano Cusio Ossola.

Salvo deroga motivata autorizzata dal Consiglio Direttivo del Consorzio

ART. 5 – CONCESSIONE DELL'UTILIZZO DEL MARCHIO

Per poter usufruire del marchio gli associati dovranno farne specifica richiesta scritta al Consiglio Direttivo del Consorzio, il quale deciderà

insindacabilmente sulla concessione (o altre disposizioni), il Consiglio Direttivo è composto dai Consiglieri nominati a norma dello Statuto del Consorzio e dal Presidente eletto nel suo ambito.

Le imprese che intendono usare il Marchio devono presentare domanda di concessione in uso (e di iscrizione nell'apposito elenco dei concessionari) mediante Raccomandata al seguente indirizzo:

Piazza Castello n. 47 - 28704 Ghemme (NO)

Ovvero mediante PEC:

consorziotutelanebbioli@pec.it

La domanda di cui al primo comma deve contenere i seguenti dati ed elementi:

- a. le generalità del soggetto richiedente la concessione d'uso del Marchio (denominazione, indirizzo, P. IVA);
- b. il Numero di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio;
- c. dichiarazione di presa visione del presente Regolamento, dello statuto e regolamento interno del Consorzio di Tutela Nebbioli Alto Piemonte in vigore ;
- d. una o più schede di prodotto (o servizio) corredate dalla descrizione e documentazione grafica e/o fotografica ritraente i prodotti per i quali si vuole apporre il Marchio;
- e. autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini dell'iscrizione nell'Elenco e delle necessità istituzionali e di promozione del Marchio;

Il Consorzio verifica che, (ai sensi delle Linee Guida o Disciplinare allegato al presente regolamento) il soggetto richiedente sia in possesso dei requisiti e in grado di rispettare le condizioni previste dal presente

regolamento; svolge le attività istruttorie che ritiene opportune, anche mediante verifiche presso l'azienda del richiedente.

Completata l'istruttoria, il Consorzio comunica, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, l'esito dell'esame della domanda che può comportare:

- a. l'accoglimento e il conseguente inserimento del richiedente nell'Elenco dei concessionari e l'assegnazione del relativo Numero di Iscrizione;
- b. il rigetto della domanda di iscrizione;
- c. il rinvio ad un supplemento di istruttoria per l'acquisizione di dati ed elementi di valutazione mancanti o ulteriori.

Le imprese concessionarie e iscritte nell'Elenco dei concessionari ricevono l'apposito Certificato d'uso del Marchio e un modello di bollino sul quale è raffigurato il Marchio figurativo di cui all'art. 2.

La concessione e iscrizione nell' Elenco dei concessionari dura 3 anni e può essere rinnovata per un ulteriore periodo di 3 anni a richiesta del richiedente e sempre che ricorrano le condizioni e siano rispettati i requisiti per l'uso del Marchio.

ART. 6 – CONTROLLI

Il Consiglio Direttivo del Consorzio incaricherà uno o più soggetti addetti ad effettuare indagini e verifiche finalizzate all'accertamento del corretto uso del marchio ed il rispetto del presente regolamento, nonché il rispetto dei requisiti del prodotto marchiato degli standard dettati dal proprietario del marchio; gli incaricati riferiranno l'esito del controllo di cui sopra al Consiglio Direttivo anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti indicati nel successivo art.7.

ART. 7 – SANZIONI

Quale proprietario, il Consorzio può presentare proposte di sanzioni per violazioni del presente regolamento d'uso:

- **diffida**: nel caso di violazioni di lieve entità, che rivelino buona fede da parte dell'utilizzatore e che non comportino gravi

danni all'immagine del marchio stesso;

- **censura**: nel caso di violazioni più gravi, in cui non sia accertata la buona fede da parte dell'utilizzatore o creino un concreto pericolo all'immagine del marchio stesso;
- **revoca**: in caso di gravissime violazioni al regolamento d'uso e/o che rechino danno all'immagine del marchio stesso nonché nel caso di reiterate minori violazioni che denotino il perdurare di comportamenti scorretti.

Il marchio potrà essere concesso in uso ai soci solo per l'identificazione di attività o prodotti realizzati in collaborazione o con il patrocinio del Consorzio stesso, a seguito di specifica richiesta ed approvazione del Consiglio di Amministrazione. Utilizzi del marchio impropri o senza autorizzazione saranno sanzionati dal Consorzio, tramite l'erogazione di una penale di € 500,00.

Il marchio Consortile non potrà mai essere ulteriormente concesso in uso a terzi da parte del diretto Concessionario, salvo specifica autorizzazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione per attività verificate e approvate, svolte in collaborazione od a seguito di concessione di patrocinio. Gli utilizzi del marchio da parte dei terzi senza autorizzazione, saranno sanzionati dal Consorzio tramite l'erogazione di una penale di € 1000.

Le sanzioni erogate a fronte di uso improprio del marchio non precludono comunque al Consorzio la possibilità di adire anche a via legali e/o presso gli organismi preposti, al fine di tutelare l'immagine del Consorzio stesso con rivalsa di richiesta danni.

ART. 8 – CONTROVERSIE

Il Consorzio nei limiti inderogabili di legge, è esonerato da qualsiasi responsabilità nei confronti del concessionario nei seguenti casi:

- per causa di nullità del Marchio;
- per causa di invalidità o di inefficacia, totali o parziali, del Marchio;

- per causa di violazione dei diritti di Marchio o di eventuali altri diritti di terzi connessi all'uso del marchio stesso.

Per qualsiasi controversia è competente esclusivamente la Sezione Specializzata in Proprietà Industriale e Intellettuale del Tribunale di Novara ovvero del Tribunale competente in materia

Regolamento (versione 1.0) approvato dal CDA in data _23_/02_/2022

Il rappresentante legale

Andrea Fontana

Presidente Consorzio Tutela Nebbioli Alto Piemonte